



## STADIO COMUNALE "ARECHI" DI SALERNO REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO

La Salernitana Calcio 1919 S.p.A., utilizzatrice dello stadio "Arechi" ed organizzatrice, per la squadra di calcio, delle competizioni calcistiche ufficiali, in ottemperanza ai DD.MM. 6 giugno 2005 ed in conformità alle "Linee Guida" dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per quanto non previsto dalla normativa

vigente, predispone il seguente "Regolamento d'uso", per disciplinare l'accesso e la permanenza degli spettatori nell'impianto, ai fini della loro sicurezza:

### 1. TITOLI D'ACCESSO

- La società Salernitana Calcio 1919, in occasione degli incontri di calcio, è la sola responsabile dell'emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso allo stadio Arechi;
- il titolo di accesso allo stadio indica il settore, il numero della fila ed il posto a sedere che il possessore è tenuto ad occupare sugli spalti;
- con l'acquisto del titolo di accesso, il titolare si impegna a prendere visione delle norme comportamentali previste dal presente regolamento di utilizzo dell'impianto sportivo e, con la sua utilizzazione, ad accettarle e rispettarle;
- l'accesso all'impianto sportivo può comportare la sottoposizione, dello spettatore e degli oggetti al seguito, a controlli di prevenzione e sicurezza, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza;
- per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire agli steward, per verificare la conformità dell'interessato del titolo d'accesso con la persona fisica che lo esibisce; l'ingresso è negato in caso di difformità ed a coloro che sono sprovvisti del documento di riconoscimento;
- i titoli di accesso per il settore destinato ai sostenitori ospiti potranno essere acquistati sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara;
- il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni legislative vigenti in materia ed il D.M. 06.06.2005. Fatte salve le finalità di pubblica sicurezza o giudiziarie, i dati raccolti saranno cancellati trascorsi 7 gg. dalla data dell'evento calcistico cui si riferiscono;
- fatte salve le eventuali determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le variazioni di settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato dalla Salernitana Calcio 1919, il quale apporterà le necessarie modificazioni o integrazioni al titolo di accesso;
- il titolo di accesso dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento ed esibito in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto ai controlli;
- gli spettatori in possesso di biglietto saranno accolti dagli steward in prossimità dei varchi d'accesso all'area riservata dell'impianto (area di prefiltraggio) ed indirizzati verso il varco d'ingresso attrezzato (tornello), attraverso il quale si accede all'area di massima sicurezza;
- durante la permanenza nello stadio gli spettatori devono seguire le indicazioni degli Steward, identificabili da una casacca fluorescente, gialla o arancione.

L'indebito accesso all'interno dell'impianto sportivo (area riservata ed area di massima sicurezza) senza il tagliando d'ingresso, salvo che la condotta del trasgressore non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro (L.88/03 art.1 quinquies c.7). Il trasgressore sarà allontanato dalla struttura.

### 2. INTRODUZIONE BANDIERE, STRISCIONI E COREOGRAFIE

- E' autorizzata l'introduzione e l'esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, cappellini, spallette, magliette riportanti solo i colori sociali della propria squadra, nonché oggettistica di folklore che, per intrinseca conformazione, non può essere utilizzata impropriamente quale corpo contundente;
- E' autorizzata l'introduzione e l'esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della squadra per la gara in programma, inoltrando apposita istanza almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'incontro di calcio ed indicando:
  - le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione;
  - il contenuto e la grafica compendiate in apposita documentazione fotografica;
  - il settore in cui verrà esposto.

- Per le coreografie, dovranno, inoltre, essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione dovranno, comunque, terminare prima che inizi la gara.
- Il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all'interno dell'impianto, almeno un'ora prima dell'apertura dei cancelli, attraverso l'apposito varco.
- Gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio assegnato dalla Società.
- L'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione e l'allontanamento dall'impianto del/dei trasgressore/i.
- Non sarà consentito l'ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l'apertura dei cancelli.

### 3. VIDEOSORVEGLIANZA

L'impianto sportivo, in ottemperanza alla normativa vigente, è controllato da un sistema di ripresa e registrazione televisiva, a circuito chiuso, delle aree riservate al pubblico, sia all'interno della struttura che nelle sue immediate vicinanze. La registrazione delle immagini è effettuata ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali: in ottemperanza al D.M. del 6 giugno 2005, sarà cancellata dopo 7 giorni dall'evento calcistico.

### 4. COMPORTAMENTI VIETATI

Fatte salve le conseguenze di natura penale ed amministrativa, è allontanato dallo stadio chiunque, pur in possesso di regolare tagliando, per il quale non potrà essere richiesto alcun rimborso, si renda responsabile dei seguenti comportamenti:

- introduzione ed esposizione di striscioni dal contenuto violento, ingiurioso o, comunque, vietato dalle vigenti normative (espressioni di razzismo, di antisemitismo, di vilipendio etc.);
- introduzioni ed utilizzazioni di tamburi, megafoni ed altri mezzi di diffusione sonora;
- introduzione di materiale ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e per la sicurezza antincendio;
- effettuazione di cori e di qualsiasi altra manifestazione di intolleranza razziale, etnica o religiosa;
- effettuazione di registrazione e/o trasmissione di suoni, immagini e/o cronaca della partita diverse da quelle consentite per uso privato;
- circolazione tra settori differenti, se non consentito, ed ostruzioni di passaggio, di vie d'accesso e di vie di uscita, di varchi, delle scale e di ogni altra via di fuga;
- scavalco delle recinzioni esterne, di quelle di settore ed invasione del terreno di gioco;
- danneggiamento a persona o cosa, deturpamento o manomissione, in qualsiasi modo, di attrezzature, strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- svolgimento di qualsiasi tipo di attività promozionale o commerciale, se non preventivamente autorizzate;
- introduzione, accensione, lancio ed utilizzo di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, ovvero altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;
- introduzione, lancio ed utilizzo di bastoni, mazze, materiale imbrattante ed inquinante, contenitori di vetro ed oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere;
- introduzione di animali, con l'eccezione dei cani guida e/o soccorritori;
- violenza e minaccia nei confronti degli steward;
- qualsiasi condotta che possa turbare il regolare svolgimento della manifestazione sportiva.

\*\*\*

Chiunque entri nell'impianto, ovvero vi si trattiene, in violazione del presente Regolamento, fuori dai casi previsti da disposizioni di legge (art.1 quinquies, commi 6 e 7, L.24 aprile 2003, numero 88 ed agli artt.6, 6 bis, 6 ter, 6 quater e 7 della legge 401/89), è punito, ai sensi dell'art. 1 septies co.2 L.88/03, con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.